Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Anno 70° — **ROMA - Sabato, 7 dicembre 1929 - ANNO VIII** — **Numero 285**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1930

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	**120**	**70**	**50**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**240**	**140**	**100**
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	**80**	**50**	**35**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**160**	**100**	**70**

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,50 nel Regno, in lire 3 all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte: non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato son in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *Boffi Angelo*, via Umberto I, 13. — Ancona: *Fogola Giuseppe*, Corso Vittorio Emanuele, 30. — Aquila: *Agnelli F.*, via Principe Umberto, 25. — Arezzo: *Pellegrini A.*, via Cavour, 15. — Ascoli Piceno: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Asmara: *A. A. e F. Cicero.* — Avellino: *Leprino C.* — Bari: *Libr. editr. Favia Luigi & Guglielmo*, via Sparano, 36. — Belluno: *Silvio Benetta, editore.* — Benevento: *Tomaselli E.*, Corso Garibaldi, 219. — Bengasi: *Russo Francesco.* — Bergamo: *Libr. inter. Istit. Ital. di Arti Grafiche dell'A.L.I.* — Bologna: *Libr. editr. Cappelli Licinio*, via Farini, 6. — Brescia: *Castoldi E.*, Largo Zanardelli. — Bolzano: *Rinfreschi Lorenzo.* — Brindisi: *Carlucci Luigi.* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Campobasso: *Colaneri Giovanni « Casa Molisana del libro ».* — Caserta: *F. Croce e Figli.* — Catania: *Libr. Editr. Giannotta Nicolò*, via Lincoln, 271-275; *Società Editrice internaz.*, via Vittorio Emanuele, 135. — Catanzaro: *Scaglione Vito.* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *Nani e C.* — Cosenza: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Cremona: *Libreria Sonzogno E.* — Cuneo: *Libreria Editrice Salomone Giuseppe*, via Roma, 68. — Enna: *G. B. Buscemi.* — Ferrara: *G. Lunghini e F. Bianchini*, piazza Pace, 31. — Firenze: *Rossini Armando*, piazza Unità Italiana, 9: *Ditta Bemporad e Figlio*, via del Proconsole, 7. — Fiume: *Libr. Pop. « Minerva »*, via Galilei, 6. — Frosinone: *Grossi prof. Giuseppe.* — Foggia: *Pilone Michele.* — Forlì: *Archetti G.*, Corso Vitt.Em., 12. — Genova: *Libr. Fratelli Treves dell'A.L.I.*, *Soc. Editr. Intern.*, via Petrarca, 22-24-t. — Grosseto: *Signorelli F.* — Gorizia: *Paternolli G.*, Corso Giuseppe Verdi, 37. — Imperia: *S. Benedusi*: *Cavillotti G.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *P. M. Ricci.* — Mantova: *U. Mondovi*, Corso Vittorio Emanuele, 54. — Messina: *Ferrara Vincenzo*, viale San Martino, 45; *G. Principato; D'Anna Giacomo.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves dell'Anonima Libraria Italiana*, Galleria Vittorio Emanuele nn. 64, 66, 68; *Società Editrice Internazionale*, via Bocchetto, 8; *A. Vallardi*, via Stelvio, 2; *Luigi di Giacomo Pirola*, via Arcivescovado n. 1; *Libreria Italia*, via Durini n. 1. — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote*, Portico del Collegio. — Napoli: *Paravia & Treves*, via Guglielmo S. Felice, 49; *Raffaele Majolo e Figlio*, via T. Caravita, 30; *A. Vallardi*, via Stelvio n. 2. — Novara: *R. Guaglio*, Corso Umberto I, 26; *Ist. Geogr. De Agostini.* — Nuoro: *Margaroli G.* — Padova: *A. Draghi*, via Cavour, 9. — Palermo: *O. Fiorenza*, Corso Vittorio Emanuele, 335. — Parma: *Libreria Fiaccadori*, via al Duomo, 20-21; *Società Editrice Internazionale*, via del Duomo, 20-26. — Pavia: *Bruni & Marelli.* — Perugia: *Natale Simonelli.* — Pesaro: *Rodope Gennari.* — Piacenza: *Editore V. Porta*, via Cavour, n. 10-12. — Pisa: *Minerva (già Bemporad) Riunite Sottoborgo.* — Pistoia: *A. Pacinotti.* — Pola: *Schmidt*, piazza Foro, 17. — Potenza: — *Ditta Raffaele Marchesiello.* — Ravenna: *E. Lavagna & Figli.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *Luigi Bonvicini*, via Felice Cavallotti. — Rieti: *A. Tomasetti.* — Roma: *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, Galleria Piazza Colonna; *A. Signorelli*, via degli Orfani, 88; *Maglione*, via Due Macelli, 88; *Mantegazza degli Eredi Cremonesi*; via 4 Novembre, 145; *Stamperia Reale*, vicolo del Moretto, 6; *A. Vallardi*, Corso Vittorio Emanuele; *Libreria Littorio*, Corso Umberto, 330; *Istituto Geografico de Agostini*, via della Stamperia, 64-65; *Libreria Scienze e Lettere del dott. G. Bardi*, piazza Madama, 19-20. — Rovigo: *G. Marin*, via Cavour, 48. — Sansevero: *Luigi Venditti*, piazza Municipio, 9. — Sassari: *G. Ledda*, Corso Vittorio Emanuele, 14. — Savona: *Pietro Lodola.* — Siena: *Libreria S. Bernardino*, via Cavour, 42. — Siracusa: *C. Greco.* — Sondrio: *E. Zarucchi*, via Dante, 9. — Spezia: *A. Zacutti*, via Felice Cavallotti, 3. — Taranto: *Fratelli Filippi*, via Archita. — Teramo: *L. D'Ignazio.* — Terni: *Stabilimento Alterocca.* — Torino: *Editrice F. Casanova & C.*, piazza Carignano; *Soc. Editr. Intern.*, via Garibaldi, 20; *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, via S. Teresa, 6; *Libreria S. Lattes & C.*, via Garibaldi, 3. — Trapani: *Giuseppe Banci*, Corso Vittorio Emanuele, 82. — Trento: *Edit. Marcello Disertori*, via S. Pietro, 6. — Treviso: *Longo & Zoppelli.* — Trieste: *Licinio Cappelli*, Corso Vittorio Emanuele, 12; *Treves & Zanichelli*, Corso Vittorio Emanuele, 27. — Tripoli: *Libreria Minerva di Cacopardo Fortunato*, Corso Vittorio Emanuele. — Udine: *Alfonso Benedetti*, via Paolo Sarpi, 41. — Varese: *Maj & Malnati.* — Venezia: *Umberto Sormani*, via Vittorio Emanuele, 3844. — Vercelli: *Bernardo Cornale.* — Verona: *Remigio Cabianca*, via Mazzini, 42. — Vicenza: *Giovanni Galla*, via Cesare Battisti. — Viterbo: *Fratelli Buffetti.* — Zara: *E. De Sconfeld*, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. — Torino: *Rosemberg & Sellier*, via Maria Vittoria, 18. — Milano: *Casa Editrice Ulrico Hoepli*, Galleria de Cristoforis.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — *Uffici Viaggio e Turismo della C.I.T. nelle principali città del mondo.* — Buenos Ayres: *Italianissima Libreria Mele*, via Lavalle, 485. — Lugano: *Alfredo Arnold*, Rue Luvini Perreghini. — Parigi: *Società Anonima Libreria Italiana*, Rue du September, 24.

CONCESSIONARI GENERALI D'INGROSSO. — *Messaggerie Italiane*: Bologna, via Milazzo, 11; Firenze, Canto dei Nelli, 10; Genova, via degli Archi P. Monum; Milano; Napoli, via Mezzocannone, 7; Roma, via del Pozzetto, 118; Torino, via dei Mille, 24.

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

AVVERTENZA:

Le somme dovute per acquisto di pubblicazioni ufficiali, per abbonamenti e per inserzioni sulla "Gazzetta" **nonchè quelle per acquisto di Atti di Governo e per abbonamenti alle Raccolte delle leggi e dei decreti, compresi gli abbonamenti obbligatori,** debbono essere versate al **c/c 1/2640, intestato allo Istituto Poligrafico dello Stato,** avendo cura di indicare sempre nel retro dei certificati di allibramento la causale dell'invio, poichè l'Istituto non assume alcuna responsabilità per disguidi o ritardi causati dall'omissione di tale comunicazione.

La vendita degli Atti di Governo che finora veniva effettuata in via Giulia, 52, sarà d'ora in avanti eseguita presso la Libreria dello Stato nel Palazzo del Ministero delle Finanze in via XX Settembre.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **2695.**

REGIO DECRETO-LEGGE 24 ottobre 1929, n. **2010.**

Agevolazioni per la garanzia dei crediti relativi ad esportazioni di prodotti nazionali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto-legge 2 giugno 1927, n. 1046, concernente la garanzia dei crediti all'esportazione soggetti a rischi speciali, convertito e modificato con la legge 14 giugno 1928, n. 1470;

Veduta la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente di agevolare in casi eccezionali e di speciale interesse dell'economia nazionale la concessione della garanzia dei crediti all'esportazione;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri e con il Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

In casi eccezionali ed ove la fornitura di esportazione presenti uno speciale interesse per la Nazione, il Capo del Governo, con suo decreto, emanato di concerto coi Ministri per gli affari esteri, per le finanze e per le corporazioni, potrà derogare dalle norme di cui all'art. 8 del R. decreto-legge 2 giugno 1927, n. 1046.

Il presente decreto, che entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello **Stato**, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 24 ottobre 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — GRANDI — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1929 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 291, foglio 3. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 2696.

REGIO DECRETO-LEGGE 3 dicembre 1929, n. 2037.

Modificazioni al trattamento doganale di taluni prodotti considerati nell'Accordo serico italo-francese.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 4 dell'Accordo italo-francese sul regime doganale delle sete e delle seterie, firmato a Parigi il 26 gennaio 1927, e approvato con R. decreto-legge 8 maggio 1927, n. 2849;
Vista la tariffa dei dazi doganali, approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, e modificata con R. decreto-legge 11 luglio 1923, n. 1545;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nella tariffa generale dei dazi doganali, per talune delle posizioni contemplate nella lista *B* dell'Accordo serico italo-francese del 26 gennaio 1927, sono introdotte le modificazioni che risultano dall'unita tabella, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per le finanze.

Art. 2.

Il presente decreto, che entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 dicembre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1929 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 291, foglio 10. — MANCINI.

TABELLA.

Numero e lettera della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	Dazio di entrata (lire oro)	Coefficiente di maggiorazione
180	Tessuti, passamani, pizzi ed altri manufatti, misti con fili metallici, in misura inferiore a 50 %:			
a	passamani:			
	1. con fili d'oro, di platino o d'argento:			
	α) greggi	Kg.	10 —	—
	β) tinti	Kg.	11 —	—
	2. con fili dorati, platinati o argentati:			
	α) greggi	Kg.	7.75	—
	β) tinti	Kg.	7.75	—
	3. con fili di metallo comune, non dorati, nè platinati, nè argentati:			
	α) greggi	Kg.	5.75	—
	β) tinti	Kg.	6 —	—
b	altri:			
	1. con fili d'oro, di platino o d'argento	—	Aumento di lire 6 il chilogramma sul dazio del manufatto rispettivo.	
	2. con fili dorati, platinati o argentati	—	Aumento di lire 4 il chilogramma sul dazio del manufatto rispettivo.	
	3. con fili di metallo comune, non dorati, nè platinati, nè argentati	—	Aumento di lire 2 il chilogramma sul dazio del manufatto rispettivo.	
	La posizione 210-c è soppressa e sostituita dalla seguente:			
210-*bis*	Tessuti, passamani, pizzi ed altri manufatti, misti con fili metallici in misura inferiore a 50 per cento:			

Numero e lettera della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	Dazio di entrata (lire oro)	Coefficiente di maggiorazione
a	passamani:			
	1. con fili d'oro, di platino o d'argento:			
	α) greggi	Kg.	15.75	—
	β) tinti	Kg.	15.75	—
	2. con fili dorati, platinati o argentati:			
	α) greggi	Kg.	11.75	—
	β) tinti	Kg.	11.75	—
	3. con fili di metallo comune, non dorati, non platinati, nè argentati:			
	α) greggi	Kg.	7.75	—
	β) tinti	Kg.	7.75	—
b	altri:			
	1. con fili d'oro, di platino o d'argento	—	Aumento di lire 12 il chilogramma sul dazio del manufatto rispettivo.	
	2. con fili dorati, platinati o argentati	—	Aumento di lire 8 il chilogramma sul dazio del manufatto rispettivo.	
	3. con fili di metallo comune, non dorati, non platinati, nè argentati	—	Aumento di lire 4 il chilogramma sul dazio del manufatto rispettivo.	
240	Tessuti, passamani, pizzi ed altri manufatti, misti con fili metallici in misura inferiore a 50 per cento:			
	(*Nota invariata*)			
a	passamani:			
	1. con fili d'oro, di platino o d'argento:			
	α) greggi	Kg.	16.50	—
	β) tinti	Kg.	16.50	—

Numero e lettera della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	Dazio di entrata (lire oro)	Coefficiente di maggiorazione
	2. con fili dorati, platinati o argentati:			
	α) greggi	Kg.	12.50	—
	β) tinti	Kg.	12.50	—
	3. con fili di metallo comune, non dorati, non platinati, nè argentati:			
	α) greggi	Kg.	8.50	—
	β) tinti	Kg.	8.50	—
b	altri:			
	1. con fili d'oro, di platino o d'argento	—	Aumento di lire 12 il chilogramma sul dazio del manufatto rispettivo.	
	2. con fili dorati, platinati o argentati	—	Aumento di lire 8 il chilogramma sul dazio del manufatto rispettivo.	
	3. con fili di metallo comune, non dorati, non platinati, nè argentati	—	Aumento di lire 4 il chilogramma sul dazio del manufatto rispettivo.	
	La posizione 248-*c* è soppressa e sostituita dalla seguente.			
248-*bis*	Filati di cascami di seta (schappe), in matasse, su tubi per spole, fusi e « cannettes », bobine, comprese le catene ordite, non preparati per la vendita al minuto:			
a	greggi, imbianchiti o azzurrati in fiocco, compresi i filati detti « multicolori » ed i filati a tinta fugace per differenziare le torsioni:			
	1. semplici, misuranti per chilogramma:			
	α) fino ad 80.500 metri	Kg.	0.70	—
	β) più di 80.500 metri	Kg.	1 —	—

Numero e lettera della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	Dazio di entrata (lire oro)	Coefficiente di maggiorazione
	2. ritorti, misuranti per chilogramma:			
	α) fino ad 80.500 metri	Kg.	0.90	—
	β) più di 80.500 metri	Kg.	1.20	—
b	sgommati, imbianchiti in filo, tinti	—	Aumento di lire 0.50 il chilogramma sul dazio dei greggi, secondo la specie.	
248-ter	Filati di pettenuzzo o roccadino (bourrette):			
a	greggi, imbianchiti o azzurrati in fiocco:			
	1. semplici, misuranti per chilogramma:			
	α) fino a 30.500 metri	Kg.	0.25	—
	β) più di 30.500 metri	Kg.	0.40	—
	2. ritorti, misuranti per chilogramma:			
	α) fino a 30.500 metri	Kg.	0.30	—
	β) più di 30.500 metri	Kg.	0.45	—
b	sgommati, imbianchiti in filo, tinti	—	Aumento di lire 0.45 il chilogramma sul dazio dei greggi, secondo la specie.	
268	Tessuti, passamani, pizzi ed altri manufatti, misti con fili metallici in misura inferiore a 50 per cento:			
	(*Nota invariata*).			
a	passamani:			
	I. con seta naturale dominante:			
	1. con fili d'oro, di platino o d'argento:			
	α) greggi	Kg.	28.50	—
	β) tinti	Kg.	28.50	—
	2. con fili dorati, platinati o argentati:			
	α) greggi	Kg.	24.50	—
	β) tinti	Kg.	24.50	—
	3. con fili di metallo comune, non dorati, non platinati, nè argentati:			
	α) greggi	Kg.	20.50	—
	β) tinti	Kg.	20.50	—
	II. con seta artificiale dominante:			
	1. con fili d'oro, di platino o d'argento:			
	α) greggi	Kg.	28.50	—
	β) tinti	Kg.	28.50	—
	2. con fili dorati, platinati o argentati:			
	α) greggi	Kg.	24.50	—
	β) tinti	Kg.	24.50	—
	3. con fili di metallo comune, non dorati, non platinati, nè argentati:			
	α) greggi	Kg.	20.50	—
	β) tinti	Kg.	20.50	—
b	altri:			
	I. con seta naturale dominante:			
	1. con fili d'oro, di platino o d'argento..	—	Aumento di lire 12 il chilogramma sul dazio del manufatto rispettivo.	
	2. con fili dorati, platinati o argentati...	—	Aumento di lire 8 il chilogramma sul dazio del manufatto rispettivo.	
	3. con fili di metallo comune, non dorati, non platinati, nè argentati	—	Aumento di lire 4 il chilogramma sul dazio del manufatto rispettivo.	

Numero e lettera della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	Dazio di entrata (lire oro)	Coefficiente di maggiorazione
	II. con seta artificiale dominante:			
	1. con fili d'oro, di platino o d'argento...	—	Aumento di lire 12 il chilogramma sul dazio del manufatto rispettivo.	
	2. con fili dorati, platinati o argentati....	—	Aumento di lire 8 il chilogramma sul dazio del manufatto rispettivo.	
	3. con fili di metallo comune, non dorati, non platinati, nè argentati............	—	Aumento di lire 4 il chilogramma sul dazio del manufatto rispettivo.	
269	Tessuti, galloni, pizzi, tulli, maglie, passamani e simili, d'oro o d'argento, buono o falso:			
a	passamani:			
	1. con fili d'oro, di platino, o d'argento:			
	α) greggi	Kg.	17 —	—
	β) tinti	Kg.	17 —	—
	2. con fili dorati, platinati o argentati:			
	α) greggi	Kg.	17 —	—
	β) tinti	Kg.	17 —	—
	3. con fili di metallo comune, non dorati, non platinati, nè argentati:			
	α) greggi	Kg.	14 —	—
	β) tinti	Kg.	14 —	—
b	pizzi meccanici:			
	1. con fili d'oro, di platino o d'argento	Kg.	17 —	—
	2. con fili dorati, platinati o argentati	Kg.	17 —	—
	3. con fili di metallo comune, non dorati, non platinati, nè argentati	Kg.	14 —	—
c	altri:			
	1. con fili d'oro, di platino o d'argento	Kg.	17 —	—
	2. con fili dorati, platinati o argentati	Kg.	17 —	—
	3. con fili di metallo comune, non dorati, non platinati, nè argentati	Kg.	14 —	—
353	Fili di rame e sue leghe:			
	(*Nota invariata*).			
a	greggi:			
	1. di sezione circolare, del diametro:			
	α) di millimetri 1 o più	Q.le	20 —	0.1
	β) di millimetri 0,5 o più, ma meno di millimetri 1	Q.le	30 —	0.1
	γ) di millimetri 0,2 o più, ma meno di millimetri 0,5	Q.le	40 —	0.1
	δ) inferiore a millimetri 0,2	Q.le	60 —	0.1
	2. di altra sezione	—	Aumento di lire 10 il quintale sul dazio dei fili di sezione circolare di eguale diametro.	
	(*Nota invariata*).			
b	verniciati, stagnati o nichelati	—	Aumento di lire 10 il quintale sul dazio dei fili greggi.	
c	dorati o argentati	Q.le	100 —	0.2
d	avvolti su filati di materia tessile:			
	1. non dorati, non platinati, nè argentati..	—	Aumento di lire 300 il quintale sul dazio del filo rispettivo.	
	2. dorati, platinati o argentati	Q.le	500 —	0.3
881	Oro e platino:			
a	in lamine:			
	1. non tagliate	Kg.	10 —	—

Numero e lettera della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	Dazio di entrata (lire oro)	Coefficiente di maggiorazione
	2. tagliate, compresi i lustrini e le pagliette	Kg.	13 —	—
b	in fili:			
	1. avvolti sulla seta o su altra materia tessile	Kg.	15 —	—
	2. altri	Kg.	13 —	—
c	battuto in fogli	Kg.	26 —	—
	(*Nota invariata*).			
882	Argento:			
a	in verghe, in pani, in polvere e in rottami	—	Esente	—
b	in lamine:			
	1. non tagliate	Kg.	5 —	—
	2. tagliate, compresi i lustrini e le pagliette	Kg.	10 —	—
c	in fili:			
	1. avvolti sulla seta o su altra materia tessile	Kg.	13 —	—
	2. altri	Kg.	10 —	—
d	battuto in fogli	Kg.	10 —	—
	(*Nota invariata*).			

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Numero di pubblicazione 2697.

REGIO DECRETO-LEGGE 3 dicembre 1929, n. 2038.

Modificazioni alla tariffa generale dei dazi doganali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la tariffa dei dazi doganali, approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, e modificata con R. decreto-legge 11 luglio 1923, n. 1545;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di modificare il regime doganale di taluni prodotti per meglio adeguarlo alle condizioni della produzione interna e dei traffici internazionali;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alla tariffa generale dei dazi doganali in vigore sono apportate le modificazioni che risultano dall'unita tabella, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per le finanze.

Art. 2.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a introdurre nel repertorio doganale le disposizioni occorrenti per l'applicazione delle modificazioni stabilite dalla detta tabella.

Art. 3.

Il presente decreto, che entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 dicembre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1929 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 291, foglio 11. — MANCINI.

TABELLA.

Numero e lettera della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	Dazio di entrata (lire oro)	Coefficiente di maggiorazione
34	Pesci preparati:			
b	marinati, sott'olio o altrimenti preparati:			
	1. in scatole del peso fino a mezzo chilogramma (compreso il recipiente):			
	δ) altri	Q.le	50 —	—
	2. in scatole, del peso di più di mezzo chilogramma, fino a 20 chilogrammi (compreso il recipiente):			
	α) tonno	Q.le	50 —	—
	δ) altri	Q.le	50 —	—
	3. in altri recipienti:			
	α) tonno	Q.le	45 —	—
	γ) altri	Q.le	50 —	—
	Alle merci comprese nelle posizioni: 34 $\frac{b}{1}$ δ, 34 $\frac{b}{2}$ α, δ, 34 $\frac{b}{3}$ α, γ, originarie e provenienti da Paesi aventi con l'Italia trattati di commercio, saranno applicati rispettivamente i dazi di lire-oro 30 con coefficiente 0,2-20-25-15-25, per quintale.			
117	Semi oleosi:			
a	di arachide	Q.le	6 —	0.15
c	di colza e di ravizzone	Q.le	4.75	0.15
h	di sesamo	Q.le	6 —	0.15
i	di soia	Q.le	2.55	—
125	Oli vegetali (esclusi gli oli concreti):			
a	di arachide	Q.le	29.50	—
b	di colza e di ravizzone	Q.le	29.50	—
g	di sesamo	Q.le	29.50	—
h	non nominati	Q.le	30 —	0.3
148	Cordami, cordicelle e spago, anche incatramati, esclusi quelli di cocco, sparto, tiglio e simili, di grossezza:			
b	fino a 5 millimetri	Q.le	25 —	0.8
152	Filati di lino, semplici:			
a	greggi, che misurano per chilogramma:			
	1. fino a 7 mila metri	Q.le	12 —	2 —
	2. più di 7 mila, fino a 15 mila metri	Q.le	16 —	1.8
	3. più di 15 mila, fino a 20 mila metri	Q.le	22 —	1.6
160	Tessuti di lino e di canapa:			
a	greggi:			
	1. lisci, che presentano fra catena e trama nel quadrato di 5 millimetri di lato:			
	α) fino a 10 fili elementari	Q.le	25 —	1.4
	β) più di 10, fino a 26 fili elementari	Q.le	75 —	1.2
	γ) più di 26, fino a 40 fili elementari	Q.le	96 —	1.2
	δ) più di 40 fili elementari	Q.le	122 —	1 —
e	pegamoidati	—	Aumento di lire 50 il quintale sul dazio dei tessuti, secondo la specie.	
163	Pizzi chimici	Q.le	1000 —	0.5
175	Pizzi:			
a	ordinari	Q.le	800 —	0.5
b	fini	Q.le	1500 —	0.5

Numero e lettera della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	Dazio di entrata (lire oro)	Coefficiente di maggiorazione
190	Tessuti non mercerizzati o fatti con fili non mercerizzati:			
i	pegamoidati	—	Aumento di lire 50 il quintale sul dazio dei tessuti, secondo la specie.	
195	Pizzi chimici	Q.le	1200 —	0.5
197	Tessuti incerati:			
a	impressi a secco	Q.le	100 —	0.5
b	stampati ad uno o più colori..............	Q.le	120 —	0.5
c	di qualsiasi altra specie..................	Q.le	80 —	0.5
200	La nota della tariffa alla voce « Velluti » è modificata come segue: Si considerano comuni i velluti in trama del peso di 350 grammi o più per metro quadrato.			
201	Calze e calzini:			
a	semplici:			
	1. a punto diminuito, pesanti per dozzina di paia:			
	α) più di 500 grammi................	dozzina	2.80	0.3
	β) grammi 500 o meno..............	dozzina	3.40	0.3
	2. altri, pesanti per dozzina di paia:			
	α) più di 500 grammi................	dozzina	1.40	0.3
	β) grammi 500 o meno..............	dozzina	2 —	0.3
b	ornati..................................	—	Aumento di 40 per cento sul dazio dei non ornati, secondo la specie.	
202	Guanti:			
a	semplici:			
	1. comuni, pesanti per dozzina:			
	α) più di 400 grammi................	Kg.	3.40	0.3
	β) grammi 400 o meno..............	Kg.	6.80	0.3
	2. altri	—	Aumento di 20 per cento sul dazio dei comuni.	
b	ornati..................................	—	Aumento di 40 per cento sul dazio dei non ornati.	
203	Maglie non nominate:			
a	semplici, pesanti per metro quadrato:			
	1. più di 150 grammi..................	Q.le	200 —	—
	2. grammi 150 o meno.................	Q.le	340 —	—
b	altre..................................	Q.le	400 —	—
205	Tulli:			
c	ricamati................................	Q.le	1200 —	0.5
218	Tessuti di lana:			
a	non stampati, pesanti per metro quadrato:			
	1. fino a 150 grammi..................	Q.le	325 —	1 —
	2. più di 150, fino a 300 grammi.........	Q.le	280 —	1 —
	3. più di 300, fino a 500 grammi........	Q.le	250 —	0.8
	4. più di 500 grammi..................	Q.le	180 —	0.5
c	pegamoidati............................	—	Aumento di lire 50 il quintale sul dazio dei tessuti, secondo la specie.	
223	Tessuti misti di lana e di materia tessile vegetale, nei quali la lana entra nella misura di non meno di 15, ma non più di 50 per cento:			
a	non stampati, pesanti per metro quadrato:			
	1. fino a 150 grammi..................	Q.le	200 —	0.8

Numero e lettera della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	Dazio di entrata (lire oro)	Coefficiente di maggiorazione
	2. più di 150, fino a 500 grammi	Q.le	170 —	0.7
	3. più di 500 grammi	Q.le	120 —	0.5
c	pegamoidati	—	Aumento di lire 50 il quintale sul dazio dei tessuti, secondo la specie.	
262	Maglie di seta:			
a	guanti:			
	1. tagliati	Kg.	12 —	1 —
	2. foggiati	Kg.	16 —	1 —
b	calze:			
	1. di seta naturale o miste con seta naturale in misura non inferiore a 12 per cento:			
	α) semplici	dozzina	12 —	0.6
	β) ornate	—	Aumento di 40 per cento sul dazio delle non ornate.	
	2. di seta artificiale o miste con seta artificiale in misura non inferiore a 12 per cento:			
	α) semplici	dozzina	10 —	0.6
	β) ornate	—	Aumento di 40 per cento sul dazio delle non ornate.	
	La nota è applicabile soltanto ai guanti.			
c	altre:			
	1. semplici	Kg.	8 —	1 —
	2. foggiate	Kg.	12 —	1 —
263	Maglie miste (escluse le calze), nelle quali la seta entra in misura di non meno di 12, ma non più di 50 per cento.			
a	guanti:			

Numero e lettera della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	Dazio di entrata (lire oro)	Coefficiente di maggiorazione
	1. tagliati	Kg.	7.50	1 —
	2. foggiati	Kg.	11 —	1 —
b	altre:			
	1. semplici	Kg.	5 —	1 —
	2. foggiate	Kg.	7.50	1 —
	La nota è applicabile soltanto ai guanti.			
399	Caldaie di ghisa, per caloriferi	Q.le	12 —	1 —
426	Macchine per cucire, ricamare e simili:			
a	senza sostegno, e teste di macchine	Q.le	90 —	0.5
b	con sostegno	Q.le	65 —	0.5
520-*bis*	Motori leggeri a combustione interna per automobili, del peso:			
a	di più di 300 chilogrammi	Q.le	126 — Oltre il 30 per cento del valore.	—
b	di più di 150, fino a 300 chilogrammi	Q.le	162 — Oltre il 30 per cento del valore.	—
c	fino a 150 chilogrammi	Q.le	180 — Oltre il 30 per cento del valore.	—
523-*bis*	Soppressa.			
524-*bis*	Parti staccate di chassis di automobili, non nominate, escluse quelle greggie:			
a	facenti parte dell'apparato motore	Q.le	130 — Oltre il 30 per cento del valore.	—
b	altre	Q.le	85 — Oltre il 30 per cento del valore.	—

Numero e lettera della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	Dazio di entrata (lire oro)	Coefficiente di maggiorazione
598	Lavori di tessuto di amianto, non nominati, anche in unione con altre materie:			
a	nastri per ceppi-freno e guarniture per dischi a frizione, per automobili..........	Q.le	200 —	—
b	altri..................................	—	Aumento di 40 per cento sul dazio del tessuto.	
642	Celluloide, cellophane, bachelite, galalite e simili:			
a	celluloide e simili:			
	1. in cascami atti solo al rimpasto.......	Q.le	20 —	0.5
	2. in massa	Q.le	50 —	0.5
	3. in bacchette e in tubi..............	Q.le	70 —	0.5
	4. in lastre e in fogli, di spessore:			
	α) non superiore a millimetri 0,1.......	Q.le	100 —	0.5
	β) altri............................	Q.le	70 —	0.5
	5. in lavori non nominati:			
	α) per uso industriale	Q.le	80 —	0.5
	β) per altri usi, guarniti, decorati, dorati od argentati	Q.le	250 —	0.5
	γ) per altri usi, altri................	Q.le	150 —	0.5
b	cellophane, cellosite e simili:			
	1. in lastre e in fogli, di spessore:			
	α) non superiore a millimetri 0,1.....	Q.le	200 —	0.5
	β) altri............................	Q.le	170 —	0.5
	2. in altri lavori	Q.le	300 —	0.5
c	bachelite e simili:			
	1. in massa o in polvere	Q.le	70 —	0.5
	2. in blocchi, bacchette, tubi ed in lavori per uso industriale	Q.le	80 —	0.5
	3. in lavori non nominati:			
	α) guarniti, decorati, dorati od argentati............................	Q.le	250 —	0.5
	β) altri............................	Q.le	150 —	0.5
d	galalite e simili:			
	1. in bastoni, tubi, lastre	Q.le	70 —	0.5
	2. in lavori per uso industriale...........	Q.le	80 —	0.5
	3. in lavori non nominati:			
	α) guarniti, decorati, dorati, argentati	Q.le	250 —	0.5
	β) altri............................	Q.le	150 —	0.5
668	Cloro liquido.............................	Q.le	10 —	1 —
686	Cloruro:			
c	di calce (ipoclorito).......................	Q.le	8.50	1 —
d	di potassa e di soda (ipocloriti)...........	Q.le	3.50	1 —
e	di calcio.................................	Q.le	2 —	1 —
687	Clorati e perclorati:			
a	di potassio...............................	Q.le	20 —	0.5
b	di sodio e di ammonio....................	Q.le	20 —	0.5

Numero e lettera della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	Dazio di entrata (lire oro)	Coefficiente di maggiorazione
709	Idrosolfiti non nominati o loro derivati:			
a	di calcio, di sodio, di formaldeide, di zinco.	Q.le	40 —	1 —
b	altri	Q.le	30 —	1 —
727	Acetati e pirolígniti, non nominati:			
a	acetato di cellulosa	Q.le	100 —	0.2
b	altri	Q.le	10 —	0.2
741	Tetracloruro di carbonio	Q.le	10 —	1 —
793	Vernici e smalti fluidi od in pasta:			
a	alla nitrocellulosa........................	Q.le	100 —	0.3
b	altre	Q.le	50 —	0.3
	(Note invariate).			
809	Pelli conciate senza pelo, rifinite o non, escluse le pergamene:			
b	di vitello, di vacchetta ed altre piccole pelli bovine o equine, intiere o a schiappe:			
	1. non tinte o tinte in nero, semplicemente lisciate, anche granite o stampate, ma non altrimenti lavorate:			
	α) a concia minerale o mista...........	Q.le	270 —	0.5
	β) altrimenti conciate.................	Q.le	116 —	0.5
	2. non nominate:			
	α) a concia minerale o mista..........	Q.le	320 —	0.5
	β) altrimenti conciate.................	Q.le	176 —	0.5

Numero e lettera della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	Dazio di entrata (lire oro)	Coefficiente di maggiorazione
d	di capra, di montone ed altre piccole pelli non nominato:			
	2. altre, tinte o non, anche granite, stampate, verniciate, scamosciate, vellutate o in altro modo lavorate:			
	α) a concia minerale o mista..........	Q.le	200 —	0.8
	β) altrimenti conciate.................	Q.le	120 —	0.8
824	Tavole, sacchi, bandine o mappette, croci, tappeti, coperte e soppedanei, di pelli conce col pelo..........................	—	Aumento di 20 per cento sul dazio delle pelli di cui sono formato.	
911	Mercerie:			
b-bis	di metallo comune:			
	1. dorate o platinate.....................	Kg.	10 —	0.5
	2. argentate...........................	Kg.	4 —	0.5
	3. altre...............................	Kg.	2 —	0.5

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1929.
Assimilazione agli effetti doganali delle corteccie di quillaia saponaria alle raspature di guaiaco o legno santo.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 4 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali, approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni;
Ritenuto che sono state presentate all'importazione corteccie di quillaia saponaria ridotte in minuti frammenti, misti a piccola quantità di polvere grossolana, ottenuti mediante raspatura delle corteccie medesime;
Ritenuto che tale specie di corteccia allo stato di frammenti o di raspature non è specificatamente prevista nè dalla tariffa, nè dal repertorio;
Considerato che per il loro aspetto ed i loro caratteri le corteccie di quillaia saponaria nello stato in cui sono state importate presentano maggiore analogia con le raspature di guaiaco o legno santo ecc.;
Udito il Collegio consultivo dei periti doganali nell'adunanza del 5 novembre 1929;

Determina

che le corteccie di quillaia saponaria in minuti frammenti siano assimilate alle raspature di guaiaco o legno santo, ecc.

Roma, addì 4 dicembre 1929 - Anno VIII

p. *Il Ministro*: TROISE.

(6608)

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1929.
Ammissione dell'industria della fabbricazione del materiale dielettrico all'impiego dell'alcool denaturato con l'adulterante generale.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 19 del testo unico di leggi per l'imposta sugli spiriti, approvato con decreto Ministeriale 8 luglio 1924;
Visti gli articoli 118 e seguenti del regolamento 25 novembre 1909, n. 762, per l'applicazione dell'imposta sugli spiriti;
Riconosciuta la opportunità di estendere l'agevolezza dell'impiego dell'alcool adulterato con il denaturante generale alla industria dei materiali dielettrici;
Sentito il Laboratorio chimico centrale delle dogane e imposte indirette;

Determina:

Art. 1.

L'industria della fabbricazione dei materiali dielettrici è ammessa all'impiego dell'alcool adulterato con il denaturante generale per sciogliere gomme e resine sintetiche o naturali allo scopo di fabbricare isolanti elettrici solidi ed eventualmente anche per applicare resine o gomme naturali o sintetiche su carta, tela o mica, sempre per scopi dielettrici.

Art. 2.

Gli stabilimenti e le fabbriche che impiegano, per gli scopi di cui sopra, l'alcool adulterato con denaturante generale non possono in nessun caso procedere ad operazioni di recupero e sono tenuti inoltre all'osservanza delle norme che gli uffici tecnici di finanza detteranno in applicazione delle vigenti disposizioni del regolamento sugli spiriti.

Roma, addì 25 novembre 1929 - Anno VIII

Il Ministro: MOSCONI.

(6592)

DECRETO MINISTERIALE 3 dicembre 1929.
Approvazione di una nuova tariffa di assicurazione presentata dalla « Compagnia anonima di assicurazione di Torino ».

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti in legge 17 aprile 1925, numero 473, il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito in legge 11 febbraio 1926, n. 254, ed il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2100, convertito in legge 20 maggio 1928, numero 1133, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;
Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;
Vista la domanda della Società di assicurazione e riassicurazione « Compagnia anonima di assicurazione di Torino » con sede in Torino, tendente ad ottenere l'approvazione di una nuova tariffa di assicurazione sulla durata della vita umana;
Viste le basi tecniche, le tariffe dei premi puri e dei premi lordi;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo allegato debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione presentata dalla Società anonima « Compagnia anonima di assicurazione di Torino »:
Tariffa n. 29, relativa all'assicurazione, a premio annuo decrescente, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato è in vita e di un capitale crescente se la morte avviene prima dell'epoca predetta.

Roma, addì 3 dicembre 1929 - Anno VIII

p. *Il Ministro*: TRIGONA.

(6591)

DECRETO MINISTERIALE 9 novembre 1929.
Cancellazione del comune di Massa dall'elenco delle zone sismiche allegato al R. decreto-legge 13 marzo 1927, n. 431.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 13 marzo 1927-VI, n. 431, che detta norme tecniche ed igieniche di edilizia per località colpite da terremoti;
Vista la domanda in data 16 marzo 1929-VII, con la quale il podestà del comune di Massa, richiamando la deliberazione presa il 25 aprile 1926 in veste di Regio commissario del Comune stesso, chiede la cancellazione di quell'abitato dall'elenco delle zone sismiche;
Visto il voto n. 2455 emesso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza del 27 agosto 1929 con il quale si esprime parere favorevole sull'istanza predetta;

Decreta:

Il comune di Massa è cancellato dall'elenco delle zone sismiche allegato al R. decreto-legge 13 marzo 1927-VI, n. 431.

Roma, addì 9 novembre 1929 - Anno VIII

p. *Il Ministro per i lavori pubblici*: DI CROLLALANZA.

p. *Il Ministro per l'interno*: ARPINATI.

(6597)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-12553.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Rodolfo Tomazich fu Anna, nato a Trieste il 24 novembre 1880 e residente a Trieste, via Farneto, n. 24, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Tomasini »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all' albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Rodolfo Tomazich è ridotto in « Tomasini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Emilia Tomazich nata Ierich fu Giovanni, nata l'11 febbraio 1875, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 28 giugno 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(6256)

N. 11419-2599.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Tram fu Pietro, nato a Trieste il 27 febbraio 1879 e residente a Trieste, via Paolo Diacono, n. 2, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Trami »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all' albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Tram è ridotto in « Trami ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Vittoria Tram nata Clemente di Giovanni, nata il 10 aprile 1891, moglie;
2. Lucia di Giovanni, nata il 25 novembre 1916, figlia;
3. Vittorio di Giovanni, nato l'11 agosto 1919, figlio;
4. Giorgio di Giovanni, nato il 1° gennaio 1922, figlio;
5. Fulvio di Giovanni, nato il 26 settembre 1924, figlio;
6. Margherita di Giovanni, nata il 21 febbraio 1928, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 28 giugno 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(6258)

N. 11419-8710.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Pietro Trampuz fu Giuseppe, nato a Gorizia il 28 giugno 1878 e residente a Trieste, via Romagna, n. 52, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Trampucci »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all' albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Pietro Trampuz è ridotto in « Trampucci ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Carolina Trampuz nata Eder di Adolfo, nata il 28 ottobre 1873, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 28 giugno 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(6259)

N. 11419-8658.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Stefano Tremul fu Giacomo, nato a Capodistria il 24 dicembre 1883 e residente a Trieste, S.M.M. Inf. Piano di S. Anna, n. 216, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gen-

naio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Tremuli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all' albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Stefano Tremul è ridotto in « Tremuli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Giuseppina Tremul nata Ziac di Andrea, nata il 29 febbraio 1896, moglie;
2. Albina di Stefano, nata il 26 gennaio 1913, figlia;
3. Carlo di Stefano, nato il 5 agosto 1915, figlio;
4. Diomira di Stefano, nata il 9 gennaio 1923, figlia;
5. Alma di Stefano, nata il 28 ottobre 1926, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 28 giugno 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(6260)

N. 11419-7672.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Alessandro Truschnovitz di Alessandro, nato a Gorizia il 21 febbraio 1891 e residente a Trieste, Androna Coppa n. 1, p. 2°, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Trussini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all' albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Alessandro Truschnovitz è ridotto in « Trussini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Truschnovitz nata Skrgat di Giuseppe, nata il 30 gennaio 1896, moglie;
2. Querrino di Alessandro, nato l'8 marzo 1915, figlio;
3. Giordano di Alessandro, nato il 18 maggio 1922, figlio;
4. Livia di Alessandro, nata il 27 gennaio 1924, figlia;
5. Sergio di Alessandro, nato l'11 luglio 1926, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 28 giugno 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(6261)

N. 11419-4896.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata del sig. Giorgio Tuchtan di Giovanni, nato a Trieste l'8 gennaio 1902 e residente a Trieste, viale G. Tartini n. 14 p. t., e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Tutta »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giorgio Tuchtan è ridotto in « Tutta ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Tuchtan nata Eva fu Caterino, nata il 19 novembre 1892, moglie;
2. Giorgio di Giorgio, nato il 10 gennaio 1921, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 28 giugno 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(6262)

N. 11419-12527.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Anna Sencich vedova Dall'Oste fu Matteo, nata a Isola d'Istria il 15 ottobre 1871, e residente a Trieste, via Ruggero Manna n. 11, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome di nascita in forma italiana e precisamente in « Senci »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di nascita della signora Anna Sencich vedova Dall'Oste e ridotto in « Senci ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 28 giugno 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(6263)

N. 11419-4895.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Evelina Tosoratti vedova Svara, nata a Trieste il 18 giugno 1870 e residente a Trieste, via della Procureria n. 6, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Savari »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Evelina Tosoratti vedova Svara è ridotto in « Savari ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 28 giugno 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(6264)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, ha presentato alla Camera dei deputati, nella seduta del 4 dicembre 1929-VIII, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 14 novembre 1929-VIII, n. 2006, concernente l'aumento dell'assegno straordinario annuo concesso alla madre di Filippo ed Ubaldo Corridoni.

(6609)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, ha presentato alla Camera dei deputati, nella seduta del 4 dicembre 1929-VIII, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 1999, che sostituisce il 2° comma dell'art. 2 del R. decreto-legge 8 maggio 1927, n. 680, con altro che stabilisce le funzioni attribuite al commissario straordinario dell'Opera nazionale Dopolavoro.

(6610)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, ha presentato alla Camera dei deputati, nella seduta del 4 dicembre 1929-VIII, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 2012, concernente gli impiegati statali nominati podestà, vice podestà, presidi o vice presidi.

(6611)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 260.

Media dei cambi e delle rendite
del 5 dicembre 1929 - Anno VIII

Francia	75.24	Belgrado	33.90
Svizzera	371.26	Budapest (Pengo)	3.34
Londra	93.217	Albania (Franco oro)	365 —
Olanda	7.711	Norvegia	5.125
Spagna	267.87	Russia (Cervonetz)	98 —
Belgio	2.673	Svezia	5.145
Berlino (Marco oro)	4.573	Polonia (Sloty)	214.50
Vienna (Schillinge)	2.69	Danimarca	5.125
Praga	56.70	Rendita 3.50 %	68.25
Romania	11.45	Rendita 3.50 % (1902)	62 —
Peso Argentino Oro	18 —	Rendita 3 % lordo	39.65
Peso Argentino Carta	7.88	Consolidato 5 %	81.65
New York	19.095	Obblig. Venezie 3.50 %:	
Dollaro Canadese	18.87	I serie	72.725
Oro	368.44	II serie	72.30

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di rendita consolidato 3.50 %.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 85.

E' stato chiesto lo svincolo ed il tramutamento al portatore della rendita consolidato 3.50 per cento n. 800093 di L. 1050, intestata a Clavarino Camilla di Filippo, moglie di Usseglio Fedele, domiciliata a Genova, sottoposta ad ipoteca a favore del pubblico per la cauzione dovuta da Filippo Clavarino fu Camillo nella sua qualità di conservatore delle ipoteche in Padova con estensione a qualunque altra destinazione gli fosse in seguito assegnata.

Siccome il relativo certificato d'iscrizione manca del 2° mezzo foglio, così si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano notificate a questa Direzione generale opposizioni, si eseguirà il chiesto tramutamento e si consegneranno i nuovi titoli al portatore alla signora Clavarino Camilla predetta.

Roma, 29 novembre 1929 - Anno VIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(6602)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di ricevitoria telegrafica.

Si comunica che il giorno 23 novembre 1929-VIII è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Novara, succursale n. 1 (piazza Garibaldi), provincia di Novara, con orario limitato di giorno.

(6606)

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato G. C.